



Garanzia legale e garanzia convenzionale - due mondi diversi

Nel mercato dei veicoli usati esiste una confusione diffusa tra garanzia legale di conformità e garanzia convenzionale. Questa distinzione non è commerciale, **è giuridica**. Il Codice del Consumo (**artt. 128 e ss.**) impone ai venditori professionali di **garantire che il veicolo venduto sia conforme al contratto**.





Facciamo Subito una premessa: Sono due strumenti profondamente diversi

Il venditore è responsabile esclusivamente per i difetti di conformità **esistenti al momento della consegna**. Ciò che accade dopo — per uso, tempo o usura — appartiene alla naturale vita del bene.

Garanzia Legale di Conformità

1. Obbligatoria per legge
2. Deriva dal Codice del Consumo
3. Grava esclusivamente sul venditore
4. Riguarda solo i difetti originari

Garanzia Convenzionale

1. Facoltativa
2. Regolata da contratto separato
3. Può essere offerta, venduta o inclusa
4. Copre eventi ulteriori rispetto alla garanzia legale
5. Non sostituisce mai la garanzia legale

“Pensavo fosse perfetta”

“Queste sono le condizioni definite al momento della vendita”



Come funziona la garanzia legale di conformità?

La garanzia legale tutela il cliente solo in presenza di un **difetto di conformità**. Ai sensi dell'art. 129 del Codice del Consumo, il bene è conforme se corrisponde a quanto pattuito in termini di qualità, funzionalità e condizioni.

Conformità: un concetto concreto

Deve essere definita, descritta e documentata. La dichiarazione di conformità descrive le condizioni del veicolo e costituisce il riferimento oggettivo per valutare eventuali difetti.

Il sistema PDR di Easydrive

La dichiarazione di conformità è supportata dal PDR (Performance Durability Rating) **metodologia tecnico-scientifica validata dal Politecnico di Torino, sviluppata in ambito di ricerca e tutelata da brevetto europeo.**

Difetto o guasto? È qui che cambia tutto

La distinzione tra difetto di conformità e guasto è il cuore della garanzia legale. Confonderli genera incomprensioni e contenzioso.

● Difetto di conformità

- Esiste già al momento della vendita ? (anche se non visibile)
- Rende il veicolo diverso da quanto pattuito ?

➡ È responsabilità del venditore

● Guasto

- Si verifica dopo la consegna ?
- È legato all'uso, al tempo o all'usura ?

➡ Non è responsabilità del venditore

☐ La garanzia copre eventi improvvisi, anomali e non prevedibili. Non copre usura, degrado progressivo o obsolescenza.

Un veicolo usato non è mai "come nuovo"

Ogni veicolo usato ha subito un utilizzo, presenta usura fisiologica ed evolve nel tempo. Pretendere la perfezione significa confondere un bene usato con uno nuovo.

La legge sui veicoli usati tutela la conformità, non la perfezione.

**“Usato non significa difettoso.
Ma nemmeno perfetto.”**



Cosa copre davvero la garanzia legale?

Ai sensi dell'art. 130 del Codice del Consumo, il venditore è tenuto a ripristinare la conformità mediante **riparazione o sostituzione**, senza spese per il consumatore.

✓ L'intervento deve

- Eliminare il difetto
- Riportare il veicolo allo stato conforme al contratto di vendita

✗ Il venditore NON deve

- Migliorare il veicolo
- Sostituire componenti con nuovi se non necessario
- Azzerare l'usura preesistente

📄 Sono coperti solo eventi **improvvisi, anomali e non prevedibili**. Sono esclusi usura, degrado progressivo e obsolescenza.



“Vuoi il nuovo? Puoi averlo.
Ma la differenza si paga.”

Come deve essere fatta la riparazione?

La riparazione deve riportare il veicolo allo stato in cui si trovava al momento della vendita. Non implica l'utilizzo obbligatorio di ricambi nuovi né l'azzeramento dell'usura.

→ Ripristino della conformità

L'obiettivo è riportare il veicolo allo stato contrattualmente pattuito, non migliorarlo.

→ Ricambi nuovi su richiesta del cliente

Se il cliente richiede un miglioramento (es. ricambio nuovo), può ottenerlo pagando la differenza di valore.

A cosa serve davvero la garanzia convenzionale?



La garanzia convenzionale **integra** la tutela legale, copre eventi che non rientrano nella conformità e riduce il rischio economico per il cliente.

Non sostituisce

La garanzia legale rimane
sempre in vigore

Non trasferisce

Le responsabilità del venditore
restano invariate

Integra e protegge

Copre eventi ulteriori e riduce il rischio economico

PDR: la misura oggettiva della conformità

Il PDR (Performance Durability Rating) nasce per tutelare in modo equilibrato il cliente e il venditore attraverso una **valutazione oggettiva** dello stato del veicolo al momento della consegna.

Ai sensi dell'**art. 129** del Codice del Consumo, la conformità deve essere valutata in relazione a ciò che il consumatore può **ragionevolmente aspettarsi**.



Misura la durata residua

Definisce la ragionevole aspettativa in modo oggettivo, trasformando una valutazione soggettiva in dato tecnico.



Riduce l'alea interpretativa

Limita le contestazioni e previene il contenzioso tra cliente e venditore.




Rende misurabile la legge

Non introduce nuove regole, ma rende misurabile ciò che il Codice del Consumo già prevede.

“Secondo me non è normale”

“Non è una questione di opinioni, ma di dati”





Capire la garanzia significa evitare conflitti

Un mercato sano si basa su **chiarezza, trasparenza e corrette aspettative**. Distinguere tra difetto, guasto e usura significa evitare incomprensioni, ridurre il contenzioso e proteggere entrambe le parti.

Difetto

Presente al momento della vendita
→ responsabilità del venditore

Guasto

Accade dopo la consegna → non
responsabilità del venditore

Usura

Fisiologica nel bene usato → esclusa dalla garanzia legale

La conformità nel veicolo usato

Dalla norma alla misurazione oggettiva

- Il presente documento rappresenta una sintesi divulgativa di principi tecnico-giuridici derivanti dal Codice del Consumo e dall'attività di ricerca sviluppata da Easydrive nell'ambito del modello PDR. Le informazioni contenute hanno finalità informative e non sostituiscono l'analisi del singolo caso concreto.

Il modello PDR e i contenuti ad esso correlati costituiscono proprietà intellettuale esclusiva di **Easydrive** by MO.VI S.p.A. sviluppata nell'ambito di un programma di ricerca con il Politecnico di Torino e tutelata da brevetto europeo. Qualsiasi utilizzo o riproduzione, anche parziale, è espressamente vietato senza preventiva autorizzazione.



www.easy-drive.it

Yd | Tech Protection Company

Via Rondò Bernardo 28 — 10092 Beinasco (TO)

+39 011 55 08 123

easydrive By MO.VI S.p.A. PI 08835980015

Grazie per l'attenzione

Easydrive

Easydrive è una Tech Protection Company che integra ingegneria, diritto e gestione del rischio in un'infrastruttura tecnica unitaria.

Attraverso modelli proprietari e piattaforme digitali, Easydrive struttura e governa i processi post-vendita, trasformando attività tradizionalmente reattive in sistemi parametrizzati, misurabili e replicabili.

Gruppo

Easydrive è un progetto sviluppato all'interno di MO.VI S.p.A., realtà attiva nella distribuzione e gestione della mobilità, con un approccio orientato alla ricerca, all'innovazione e alla standardizzazione dei processi.

Nota sul documento

Il presente documento ha finalità esclusivamente informative.

I contenuti in esso riportati possono essere condivisi e divulgati, purché in forma integrale.

Non è consentita la modifica, l'estrazione parziale o la riproduzione dei contenuti, delle immagini o delle strutture senza preventiva autorizzazione.



INDEX OF RELIABILITY
PERFORMANCE
DURABILITY RATING

PDR® – Performance Durability Rating
Research Program in collaboration with Politecnico di Torino

